

Roma, Li 9 ottobre 2023

Oggetto: Newsletter Studio e-IUS Tax & Legal – ENBIMS “Le ultime novità fiscali”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le ultime novità in materia fiscale.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

1. Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132

In G.U. Serie Generale n. 228 del 29.09.2023, è stato pubblicato il Decreto-Legge 299 settembre 2023, n. 132 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

2. Dipartimento per lo Sport: pubblicato in data 28 settembre 2023 il vademecum in merito alla Gestione dei lavoratori sportivi attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD)

Pubblicata dal Dipartimento per lo Sport una guida pratica in merito alla gestione dei lavoratori sportivi degli enti sportivi dilettantistici e degli Organismi sportivi attraverso la piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD). Il documento si occupa di precisare, tra l'altro, il contesto normativo di riferimento, la tipologia dei lavoratori coinvolti, nonché gli adempimenti di legge previsti per i datori di lavoro.

Tuttavia, come specificato in premessa dallo stesso Dipartimento, il documento non risulta aggiornato rispetto alle novità del D.lgs. n. 120/2023, c.d. “correttivo-bis” al D.lgs. n. 36/2021. Ne consegue che il *vademecum* in parola sarà

soggetto ad ulteriori aggiornamenti, che verranno prontamente comunicati agli organismi sportivi.

3. Dipartimento per lo Sport. Pubblicato in data 30 settembre 2023 l'avviso per la selezione di progetti finalizzati alla promozione della coesione sociale nello sport

Publicato sul sito del Dipartimento per lo Sport l'avviso pubblico per la selezione di progetti finalizzati alla promozione della coesione sociale nello sport.

I progetti dovranno prevedere interventi organici e trasversali a beneficio del benessere dei cittadini e della coesione nella comunità e la valorizzazione di reti che coinvolgano anche *stakeholders* quali enti locali, enti pubblici e del privato sociale deputati alla formazione e alla tutela delle giovani generazioni, associazioni di volontariato, cooperative, Comitati provinciali e regionali coinvolti, associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate allo stesso o a diverso EPS, centri educativi, inclusi i poli scolastici.

Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali gli Enti di Promozione Sportiva (EPS), riconosciuti dal CONI e/o dal CIP.

Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a euro 3.014.160,00.

Le domande di contributo dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo progettisport@pec.governo.it, entro le ore 12.00 del 3 novembre 2023, pena l'inammissibilità della domanda.

La documentazione e gli allegati necessari per presentare la domanda sono disponibili sul sito del Dipartimento per lo Sport.

4. Dipartimento per lo Sport: pubblicato in data 28 settembre 2023 l'avviso relativo all'acquisto di ausili sportivi ad uso gratuito

Sul sito del Dipartimento per lo Sport è stato pubblicato l'avviso recante le procedure per l'accesso alle risorse messe a disposizione per l'acquisto di ausili sportivi da destinare in uso gratuito alle persone con disabilità interessate all'avviamento alla pratica sportiva.

Il DPCM 24 marzo 2023, di riparto del "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano", ha destinato a tal fine risorse pari ad euro 1.500.000,00.

Le società e/o le associazioni sportive nazionali interessate potranno presentare richiesta di accesso al contributo accedendo tramite l'apposita piattaforma raggiungibile all'indirizzo <https://ausiliperlosport.sportosalute.eu>.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

5. **Reverse Charge (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 22/09/2023, n. 27176)**

In tema di inversione contabile, c.d. "*reverse charge*", le omissioni relative all'emissione dell'autofattura ed alle successive annotazioni configurano violazioni di carattere formale solo nel caso in cui esse non abbiano riflessi sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo, restando in tutti gli altri casi condotte legittimamente sanzionabili.

6. **Impugnazione dell'estratto di ruolo (Cass. civ, Sez. V, Ordinanza, 25/09/2023, n. 27227)**

Nel caso di impugnazione dell'estratto di ruolo, difetta l'interesse ad agire (inteso come il vantaggio concreto ed attuale che vuole conseguire il contribuente), mentre è ammissibile tale interesse ad agire solo se vi sia un pregiudizio, come una notifica di una intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso (oppure, per i processi non tributari, che sia maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella). In questo caso, però, già vi è la tutela postuma: impugnare l'atto successivo alla notifica della cartella per contestare la non notifica della cartella stessa. Ove, dunque, non sussista alcuna delle tre ipotesi indicate dall'art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che consentono l'impugnabilità dell'estratto del ruolo, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

7. **Onere della prova per le perdite su crediti (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 26/09/2023, n. 27344)**

In tema di imposte sui redditi, l'art. 101, terzo comma, TUIR prevedendo che le perdite su crediti sono deducibili dal reddito imponibile soltanto se risultino da elementi certi e precisi, pone a carico del contribuente, anche in relazione alle cessioni pro soluto, l'onere di allegare e documentare gli elementi de quibus, che non possono tautologicamente esaurirsi nella pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito ceduto, ma devono riguardare le ragioni che hanno consigliato l'operazione ed il conseguente recupero solo parziale, dovendosi escludere, al di fuori dell'ipotesi del debitore assoggettato a procedure concorsuali, l'esistenza di qualsiasi automatismo di deducibilità delle perdite..

8. Agevolazione “prima casa” (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 28/09/2023, n. 27528)

Le agevolazioni per l'acquisto della cd. "prima casa" spettano anche all'acquirente di immobile in corso di costruzione, da destinare ad abitazione non di lusso; tali benefici, tuttavia, possono essere conservati soltanto qualora la finalità dichiarata dal contribuente nell'atto di acquisto, di destinare l'immobile a propria abitazione, venga da questi realizzata entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire dei benefici medesimi di cui all'art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986, decorrente dalla richiesta di registrazione dell'atto. Quanto alla decorrenza, per l'Amministrazione, del termine triennale ex art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986, il dies a quo va individuato nel momento in cui l'immobile in costruzione è stato completato e risulta così consentito all'amministrazione finanziaria accertare l'esatta natura del bene edificato.

9. Autonoma organizzazione ai fini Irap (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/09/2023, n. 27651)

Il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini Irap ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione – e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse – e impieghi beni strumentali eccedenti, secondo *l'id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, ovvero si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Inoltre, con specifico riguardo al caso in cui l'attività del contribuente viene espletata a favore di un soggetto terzo già dotato di una propria struttura organizzativa e deve coordinarsi con quest'ultima, il presupposto impositivo sussiste ove si accerti, in fatto, l'esistenza di un'autonoma struttura organizzativa, che faccia capo allo stesso professionista ed alla quale egli faccia ricorso per adempiere a tale funzione. Non vi è, in particolare, nessun necessario automatismo che, in conseguenza dell'esercizio dell'attività di titolare di cariche organiche di compagini terze, esoneri inevitabilmente dall'imposizione il professionista, sul quale grava l'onere di provare l'assenza del presupposto impositivo.

NOVITÀ PER LE IMPRESE

INCENTIVI ALLE IMPRESE

10. Credito d'imposta gas – Operatività del divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo in via definitiva (risposta ad interpello 28 settembre 2023, n. 439)

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello 28 settembre 2023, n. 439, precisa che i crediti d'imposta per imprese non gasivore non sono soggetti al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo in via definitiva di cui all'art. 31, D.L. n. 78/2010.

Quest'ultima disposizione contempla il divieto di compensazione dei soli crediti relative ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.

I crediti d'imposta per imprese non gasivore, avendo natura agevolativa, non possono essere ricondotti alla definizione di "credito derivante da imposta erariale" e, pertanto, non scontano il divieto in oggetto.

11. Anticipazione al 15 novembre 2023 del termine per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023

Con il Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132 (c.d. "Decreto Proroghe") è stato anticipato dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre 2023 il termine per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023 di cui agli artt. 1 co. 7 della L. 197/2022 e 4 del DL 34/2023.

12. Cedibilità del credito d'imposta per la ristrutturazione delle imprese turistiche (risposta a interrogazione parlamentare n. 5-01429 del 5 ottobre 2023)

Con la risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-01429 del 5 ottobre 2023, vengono forniti chiarimenti in ordine al contributo a fondo perduto e al riconoscimento di un credito d'imposta per le imprese turistiche, introdotti dal D.L. n. 152/2021 demandando a successivo decreto del Ministro del turismo l'emanazione delle modalità applicative per l'erogazione di tali benefici.

L'articolo 9 del citato decreto prevede la possibilità di cessione totale o parziale del credito.

L'articolo 28, comma 3-ter, lettera a), nn. 1 e 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 ha poi modificato il comma 8 dell'articolo 1 del decreto n. 152 del 2021 prevedendo la cedibilità del credito, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate alle banche e agli altri intermediari finanziari.

In assenza del provvedimento di attuazione del direttore dell'Agenzia delle entrate e di attivazione del relativo canale telematico, si chiede se è confermata la cedibilità del credito d'imposta in oggetto e di specificare se è ammessa la cessione parziale anche a favore di soggetti diversi da banche e intermediari finanziari come previsto dalla legge nonché, in caso affermativo, quali siano le modalità di cessione e le tempistiche di attivazione del canale telematico.

In proposito, si chiarisce che la cessione sarà consentita solo per i crediti comunicati dal Ministero del turismo all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per l'intero importo e in unica soluzione; pertanto, l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 di una parte del credito impedisce la cessione della restante quota e viceversa.

Si segnala altresì che il provvedimento che disciplina la cessione del credito sarà emanato in tempi brevi.

REDDITI D'IMPRESA

13. Trasferimento nel consolidato dei crediti d'imposta maturati dalla distribuzione delle riserve in sospensione di imposta (risposta ad interpello 26 settembre 2023, n. 436)

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello 26 settembre 2023, n. 436, fornisce precisazioni in materia di distribuzione delle riserve in sospensione di imposta e trasferimento del credito d'imposta maturato all'interno del consolidato.

Nell'ipotesi di distribuzione delle riserve in sospensione di imposta, la normativa impone l'imposizione delle somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate della relativa imposta sostitutiva. Contestualmente viene garantito il recupero della stessa imposta mediante attribuzione di un credito, utilizzabile in compensazione direttamente ovvero cedibile alla consolidante ai fini del relativo utilizzo.

In questa seconda ipotesi il credito d'imposta può essere trasferito dalle società partecipanti al consolidato alla consolidante per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato e, comunque, ai fini dell'utilizzo in compensazione "orizzontale", in misura tale da non eccedere il limite indicato dall'art. 25, D.Lgs.

n. 241/1997 [limite ora contenuto nell'art. 34, L. n. 388/2000, elevato a 2 milioni di euro dal 1° gennaio 2022 ai sensi dell'art. 1, comma 72, L. n. 234/2021].

OPERAZIONI STRAORDINARIE

14. Prorogato al 30 novembre 2023 il termine per il perfezionamento delle assegnazioni e cessioni agevolate di beni ai soci e delle trasformazioni agevolate in società semplice (c.d. “Decreto Proroghe”)

Con il Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132 (c.d. “Decreto Proroghe”) è stato prorogato al 30 novembre 2023 il termine di perfezionamento delle operazioni agevolate di assegnazione e cessione dei beni ai soci e trasformazione in società semplice di cui all’art. 1, commi da 100 a 105, della L. n. 197/2023 (c.d. “Legge di Bilancio 2023”) e di versamento delle relative imposte sostitutive.

PRINCIPI CONTABILI

15. Pubblicati in consultazione gli emendamenti ai principi OIC 12 Composizione e schemi del bilancio, OIC 15 Crediti, OIC 19 Debiti, OIC 25 Imposte sul reddito, OIC 16 Immobilizzazioni materiali e OIC 31 Fondi rischi e oneri e TFR

L'Organismo italiano di contabilità (OIC) ha pubblicato una bozza di documento contenente alcuni emendamenti ai principi contabili in tema di sconti, fiscalità differita e introduzione di una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino, in consultazione fino all'8 novembre 2023.

I principi di riferimento per gli emendamenti proposti sono l'OIC 12 – Composizione e schemi di bilancio, OIC 15 – Crediti, OIC 19 – Debiti, OIC 25 – Imposte sul reddito, OIC 16 – Immobilizzazioni materiali e OIC 31 Fondi rischi e oneri e TFR.

In particolare, è stata segnalata una possibile incoerenza tra principi contabili che disciplinano la contabilizzazione degli sconti: mentre l'OIC 34 disciplina la contabilizzazione degli sconti in senso generale, prevedendo che siano contabilizzati in riduzione dei ricavi, altri principi contabili (OIC 12, OIC 15 e OIC 19) distinguono tra sconti di natura commerciale (da contabilizzarsi in riduzione dei ricavi) e sconti di natura finanziaria (da contabilizzarsi come onere finanziario). Pertanto, è stato richiesto un intervento volto a chiarire se l'utilizzo della parola “sconto” contenuta nell'OIC 34 vada riferita agli sconti commerciali oppure anche a quelli finanziari.

Inoltre, in recepimento del modello del Pillar II pubblicato dall'OCSE e della Direttiva UE n. 2022/2523, l'OIC propone l'introduzione di una disposizione temporanea nell'OIC 25 – Imposte sul reddito per precisare che le disposizioni derivanti dal modello del Secondo Pilastro non rilevano ai fini della fiscalità differita.

Inoltre, nella medesima proposta di emendamento si chiarisce che le imposte correnti derivanti dalla riforma dell'OCSE sono classificate in una voce ad hoc "imposte correnti Secondo Pilastro" all'interno della voce 20) del conto economico e che l'ammontare di tali imposte è indicato in nota integrativa, se rilevante.

Infine, l'OIC ha ricevuto una richiesta di chiarimento relativa alla contabilizzazione dei fondi di smantellamento e ripristino, e, nello specifico, se la contropartita dell'iscrizione del fondo può essere portata ad incremento del costo del cespite per il quale la società ha un'obbligazione allo smantellamento e ripristino. A fronte di tale richiesta, l'OIC propone di emendare i principi OIC 16 e OIC 31.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

16. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2023 il D.I. 132, 2023, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. Proroga del diritto allo smart working per i lavoratori fragili dei settori pubblico e privato

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. "Decreto Proroghe" (D.I. 132/2023), recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. Tra le novità rilevanti si segnala lo slittamento – dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 – del termine del diritto allo smart working per i lavoratori fragili dei settori pubblico e privato, così come individuati dal D.M. 4 febbraio 2022.

Sul punto, si ricorda che l'art. 1, comma 306, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), prevede, per le categorie di soggetti individuate con il D.M. citato, che il datore di lavoro assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dalla vigente contrattazione collettiva. La ricollocazione del lavoratore deve avvenire senza decurtazione della retribuzione e fatte salve eventuali disposizioni più favorevoli dei relativi contratti collettivi nazionali.

17. INPS, Messaggio n. 3347 del 26 settembre 2023

Con messaggio n. 3347 del 2023, l'INPS rende noto il rilascio della nuova procedura online per la presentazione della dichiarazione di ricovero indennizzato in struttura pubblica, utile per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento anche in presenza di ricovero gratuito, nell'ipotesi di non esaustività dell'assistenza fornita dalla struttura sanitaria.

La dichiarazione deve essere presentata dai titolari di indennità di accompagnamento (o dall'amministratore di sostegno/rappresentante legale) al termine del periodo di ricovero di durata superiore a 29 giorni.

Oltre all'indicazione delle date di inizio e fine ricovero, dovrà essere allegata alla dichiarazione esclusivamente la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

18. Soggetto passivo - Società non operativa - Presunzione relativa basata su una proporzione del valore delle operazioni economiche rispetto alle immobilizzazioni - Limitazione del diritto alla detrazione - Principio di neutralità dell'IVA - Proporzionalità - Certezza del diritto - Legittimo affidamento (Causa C-341/22, Conclusioni Avvocato Generale presentate il 28 settembre 2023)

Secondo l'Avvocato Generale, in relazione alla compatibilità della disciplina italiana prevista per le c.d. società non operative:

- L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che la qualifica di soggetto passivo non può essere negata al soggetto che, per tre anni consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell'IVA in misura ritenuta non coerente rispetto agli introiti che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui dispone;
- Il principio di neutralità dell'IVA e il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale secondo la quale il diritto di detrarre l'IVA assolta a monte sugli acquisti, di ottenerne il rimborso o di utilizzarla in un successivo periodo di imposta può essere negato al soggetto passivo che, per tre periodi di imposta consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell'IVA in misura ritenuta non coerente rispetto agli introiti che possono ragionevolmente attendersi dalle

attività patrimoniali di cui dispone e che non sia in grado di apportare la prova dell'esistenza di oggettive situazioni che spieghino tale risultato. Le condizioni alle quali tale prova può essere prodotta non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA da parte degli interessati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare;

- I principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale secondo la quale il diritto di detrarre l'IVA assolta a monte sugli acquisti, di ottenerne il rimborso o di utilizzarla in un successivo periodo di imposta può essere negato al soggetto passivo che, per tre periodi di imposta consecutivi, esegua operazioni attive rilevanti ai fini dell'IVA in misura ritenuta non coerente rispetto agli introiti che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui dispone e che non sia in grado di apportare la prova dell'esistenza di oggettive situazioni che spieghino tale risultato.

19. Operazioni imponibili – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Cessione di beni a titolo oneroso – Cessione gratuita di un tablet o di uno smartphone in cambio della sottoscrizione di un nuovo abbonamento a una rivista – Nozione di “prestazione unica” – Criteri – Articolo 16, secondo comma – Prelievi ad uso dell’impresa al fine di conferire regali di scarso valore (Corte di Giustizia, sentenza del 5 ottobre 2023, causa C-502/2022)

Il conferimento di un omaggio ai nuovi abbonati come corrispettivo della sottoscrizione di un abbonamento a periodici costituisce una prestazione accessoria alla prestazione principale, consistente nella fornitura di periodici, che rientra nella nozione di «cessione di beni a titolo oneroso», ai sensi di tali disposizioni, e non deve essere considerato come una cessione di beni a titolo gratuito ai sensi di tale articolo 16, primo comma.

20. Trasferimento di ramo d'azienda tra due stabili organizzazioni italiane, appartenenti a 2 distinti gruppi multinazionali esteri – B2B – Nozione di azienda – Territorialità IVA – Imposta di registro (risposta ad interpello 28 settembre 2023, n. 438)

La nozione di azienda, rilevante ai fini fiscali, coincide con quella prevista dalla disciplina civilistica intesa come il complesso dei beni, unitariamente considerati, organizzato dall'imprenditore per l'esercizio della sua attività.

Di conseguenza, non si configura una prestazione di servizi anche qualora il ramo d'azienda sia composto principalmente da beni immateriali.

Il trasferimento d'azienda è da considerarsi territorialmente rilevante in Italia poiché l'azienda (o il ramo d'azienda) è ivi ubicata. Tuttavia, il suddetto trasferimento non ha rilevanza ai fini IVA a seguito dell'assenza del presupposto oggettivo ex art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72, con conseguente applicazione dell'imposta di registro per effetto del principio di "alternatività" IVA-registro di cui all'art. 40 del DPR 131/86.

L'atto di trasferimento deve, in ogni caso, essere registrato con applicazione dell'imposta proporzionale ai sensi dell'art. 2 lett. d) del DPR 131/86 (sebbene, nel caso oggetto di interpello, sia stato formato all'estero).

L'imposta di registro è applicabile con le aliquote previste per i singoli beni aziendali, se i corrispettivi vengono indicati separatamente per le varie componenti (immobili, mobili, crediti, ecc.).

21. Fusione per incorporazione-liquidazione IVA di gruppo (risposta ad interpello 9 ottobre 2023, n. 445)

In caso di fusione per incorporazione, la società incorporante può continuare a partecipare alla procedura della liquidazione IVA di gruppo, senza soluzione di continuità, non essendo l'operazione straordinaria motivo di interruzione e potrà far confluire nella propria liquidazione periodica e, quindi, trasferire alla procedura solo il debito o il credito derivante dalle operazioni compiute dalle incorporate nel mese (o trimestre) in corso alla data in cui ha effetto ai fini IVA l'incorporazione.

Resteranno, invece, esclusi dalla procedura, gli eventuali crediti IVA maturati fino al mese/trimestre antecedente la data dell'incorporazione delle due società (analogamente a quanto già chiarito con la citata risoluzione n. 92/E del 2010). Va da sé che i risultati periodici IVA prodotti con gli asset delle società incorporate successivamente alla data di efficacia della fusione saranno direttamente imputabili alla incorporante.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti,

ENBIMS – Studio e-IUS Tax & Legal